

(N. 889-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 marzo 1955*  
*modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1563)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 DICEMBRE 1955

Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti  
nel piano regolatore di Messina.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito dal seguente:

« Con avviso da pubblicare a norma dell'articolo 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni, esclusi i cantinati, compresi nel comparto, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese di gara ».

## Art. 2.

L'articolo 130 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, è sostituito dal seguente:

« Ove non si addivenga ad una assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, una seconda gara, nelle forme della prima, fra i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'articolo 123 ».

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

« Con avviso da pubblicare a norma dell'articolo 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni, compresi nel comparto, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese di gara ».

## Art. 2.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**LEONE.**